



AREA TECNICA
SETTORE TERRITORIO

DECRETO N. 259 DEL 28/11/2024

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN COMUNE DI SARONNO - PARERE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 30.11.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 14.12.2023, è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 18.12.2023 che ha approvato del bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026;
- la Deliberazione Presidenziale n. 1 dell'8.1.2024, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026;
- la Deliberazione Presidenziale n. 10 del 7.2.2024, Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024/2026;

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2024-2026" aggiornato, viene individuato, l'obiettivo strategico 7 "Governare il Territorio";

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, presenti o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»;



- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «*sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi*»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «*le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*»;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTA la comunicazione del Comune di Saronno, acquisita al protocollo in data 8.11.2024, n. 56833 avente ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per Piano Attuativo di Via Prampolini 14 - Convocazione Conferenza di Verifica", che convoca la citata conferenza per il 10.12.2024;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 9.10.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 60 del 6.10.2018;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 3.12.2024 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente al Piano Attuativo in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 5.11.2024 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;



ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 25.11.2024 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo in Comune di Saronno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione Presidenziale n. 75 del 10.6.2024, "Atto di indirizzo per l'espressione di pareri in materia di commercio e di pianificazione";
- la Deliberazione Presidenziale n. 9 del 24.1.2020, che approva il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ente, in vigore dal 1° marzo 2020 e demanda ad atti di microorganizzazione di competenza dirigenziale l'articolazione dei Settori in uffici con rilevanza meramente interna e la successiva Deliberazione Presidenziale n. 126 del 12.10.2023 di modifica del funzionigramma dell'Ente;
- il Decreto dirigenziale n. 369 del 28.12.2023 che definisce la microstruttura dell'Area Tecnica in seguito alla modifica del funzionigramma dell'Ente (D.P. n. 126/2023);
- il Decreto Presidenziale n. 79 del 3.5.2024, "Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 2 maggio 2024";
- il Decreto dirigenziale n. 347 del 21.12.2023, con il quale è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione presso il Settore Territorio alla dipendente Dott.ssa Lorenza Toson per il periodo corrente dall'1.1.2024 all'1.1.2026;
- Decreto Dirigenziale n. 65 del 25.3.2024, relativo all'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 78 del 2.5.2024 e n. 105 del 12.6.2024;
- gli articoli 25, Criteri generali in materia di organizzazione e 26 Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 25.11.2024 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo del Piano di Governo del Territorio del Comune di Saronno;
2. DI RITENERE che il Piano Attuativo, conforme al PGT vigente, non debba essere assoggettato a VAS;
3. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;
5. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 3.12.2024 (conferenza di valutazione il 10.12.2024);
 - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
 - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;



- il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lorenza Toson;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE RUFFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DI PIANO ATTUATIVO DEL PGT DI SARONNO**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1. PREMESSE

In data 04.11.2024 il Comune di Saronno ha messo a disposizione su SIVAS, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione¹ per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo (PA) sito in Via Prampolini n. 14, non in variante alla strumentazione urbanistica comunale.

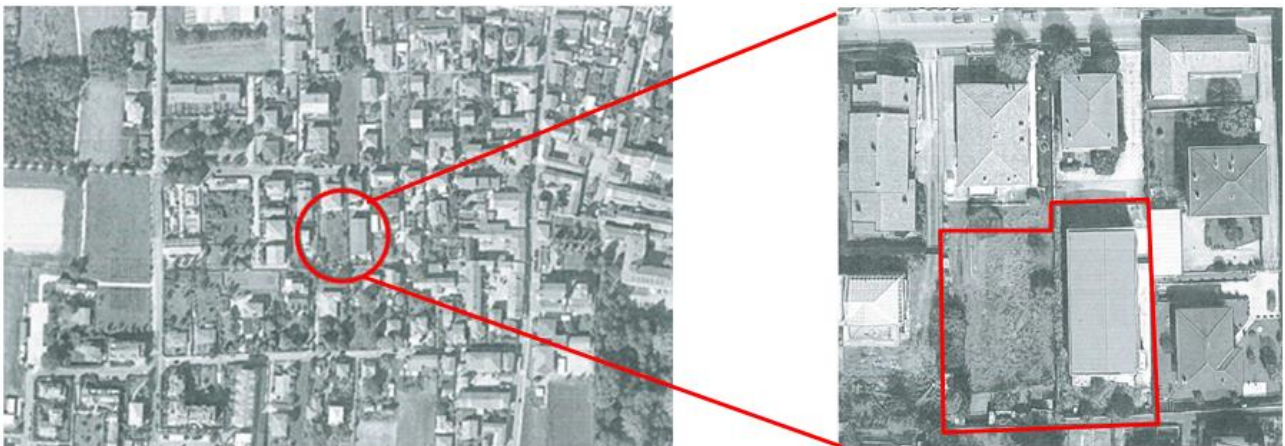
Si precisa che l'Amministrazione è dotata di PGT approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013 (a cui sono seguite diverse Varianti parziali) e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06.10.2018 essa ha provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 31/2014 come modificata dalla LR n. 16/2017. Attualmente, è in corso di redazione la Variante Generale di PGT.

2. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare valuta l'istanza di assoggettamento a VAS del Piano Attuativo di un ambito interno al tessuto urbano consolidato di Saronno a prevalente destinazione residenziale, attualmente costituito da un lotto libero utilizzato a giardino/orto e da un capannone artigianale dismesso, al fine di poter procedere alla realizzazione di un edificio residenziale.

Sostanzialmente l'intervento, che sarà attuato a mezzo di PA unitario, consiste nella sostituzione edilizia dell'edificio dismesso con possibilità edificatoria del vicino lotto libero per poter qualificare il contesto urbano.

Come si evince anche dalla figura posta sotto a sinistra, l'intervento (indicato con cerchio rosso nell'estratto ortofoto digitale) si localizza in una zona periferica (frazione Cassina Ferrara) tra il cimitero (a est) e la sede del centro sociale (a ovest). L'area d'interesse, complessivamente di 1.869,97 mq, è anche riportata in dettaglio nell'immagine sotto a destra.



L'edificato esistente nell'intorno è costituito da edifici residenziali recenti mono e plurifamiliari, anche di tipo condominiale con consistenti dimensioni e altezze.

¹ Rif. nota PEC n. 56833 del 08.11.2024 che fissa la conferenza di verifica il giorno 10.12.2024.

L'area è identificata dal Piano delle Regole del PGT vigente come "ambito del TUC" non soggetto a particolare disciplina – scheda d'ambito n. 3. A fianco si riporta l'estratto del PdR con individuato l'ambito di PA.

Le norme afferenti alla scheda consentono, in caso di demolizione dell'edificio non residenziale, di incrementare la SL esistente del 50%. Pertanto, la verifica effettuata per il calcolo della SL ammissibile è il risultato della somma tra la SL del capannone previsto in demolizione, incrementata del 50%, e la SL derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,40 mq/mq previsto dalle norme per il lotto libero.

È prevista la monetizzazione delle aree a servizi con riferimento alla SL di tutto il PA e calcolata come da art. 7bis del Piano dei Servizi vigente. Le ulteriori verifiche planivolumetriche rispettano gli indici e i parametri di cui alla scheda d'ambito n. 3.



Di seguito, in sintesi, si riportano i suddetti indici e parametri di riferimento.

- Superficie fondiaria 1.869,97 mq.
- SL in progetto 983,05 mq.
- Superficie coperta in progetto 511,40 mq. < Superficie coperta ammessa 747,99 mq.
- Superficie minima drenante richiesta 560,99 mq. < Superficie drenante in progetto 662,94 mq.
- Superficie parcheggi "Tognoli" minima 294,70 mq. < Superficie parcheggi "Tognoli" in progetto 1.197,92 mq.
- Superficie Standard richiesta 411,65 mq = Superficie Standard da monetizzare 411,65 mq.
- Parcheggi aggiuntivi (10% SL / sup. posto auto calcolati secondo quanto previsto dall'art.4 c.10 delle NdP) = n. 7,86 - posti auto in progetto n. 14
- BAF raggiunto 0,35

Sull'area, che ha un unico accesso da nord, è prevista la realizzazione di un edificio plurifamiliare di quattro piani fuori terra e sottotetto (altezza massima pari a 16,85 m), costituito da tredici unità immobiliari e da un piano interrato con box e cantine pertinenziali. Al piano terra sono anche individuati quattordici posti auto privati. Nel RP si dichiara che gli obiettivi progettuali prevedono:

- la rigenerazione ambientale dell'ambito attraverso la creazione di spazi verdi e/o comunque drenanti usando anche materiali greenblock che consentano il deflusso naturale dell'acqua nel terreno permettendo di superare il 30% minimo per la superficie drenante;
- l'edificazione in classe energetica A4;
- la realizzazione dell'insediamento secondo criteri e misure atte a favorire il risparmio idrico, verificando i parametri sull'invarianza idraulica e idrogeologica.

A seguire si riportano le immagini con i fotoinserimenti progettuali.



Il Rapporto Preliminare, dopo aver descritto l'intervento, ne indaga i possibili impatti ambientali ed esclude la necessità di assoggettare il PA alla procedura di VAS.

3. CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4. ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In relazione alla documentazione presentata, e facendo riferimento ai criteri di cui all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, non pare che le trasformazioni oggetto di verifica di esclusione (punto 1 dei criteri regionali) siano tali da comportare influenza negativa rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale, in quanto riguardano l'attuazione di previsioni già contenute all'interno dello strumento urbanistico vigente.

La LR n. 31/2014 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio orientino le loro previsioni verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare al fine di minimizzare il consumo di suolo e non compromettere ambiente, paesaggio, nonché l'attività agricola e il Piano Attuativo in oggetto indubbiamente opera in tal senso, andando a interessare un'area in parte degradata del tessuto consolidato di Saronno.

Per quanto concerne le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali) non si rilevano elementi di attenzione alla scala vasta, considerando lo stato attuale dell'area e la conformità con i parametri urbanistici di piano già valutati sostenibili per il contesto di riferimento.

La trasformazione non comporta ricadute rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della **rete ecologica** provinciale e regionale e non si individuano impatti nemmeno per quanto attiene la **viabilità**.

Dal punto di vista prettamente **paesaggistico**, il PA non è da considerarsi critico alla scala vasta, vista la sua localizzazione in ambito urbano prettamente residenziale non connotato da particolari rilevanze.

La riqualificazione degli spazi con il conseguente inserimento di un elemento abitativo si reputa coerente con il contesto.

Rispetto al tema del **recapito dei reflui**² si evidenzia che il territorio comunale di Saronno ricade nell'agglomerato AG01203401, servito dall'impianto DP01203401 Caronno Pertusella, con potenzialità massima di trattamento di 220.000 AE (Abitanti Equivalenti) e 113.411 AE trattati.

L'intervento prevede di realizzare un edificio destinazione residenziale con 13 unità immobiliari nell'area sita in via Prampolini 14, attualmente costituita da un lotto libero e da un capannone artigianale dismesso.

Gli obiettivi progettuali dell'intervento prevedono la rigenerazione ambientale attraverso la demolizione del fabbricato esistente, la realizzazione di spazi a verde e/o comunque drenante, utilizzando anche materiali che consentono il deflusso naturale dell'acqua nel terreno, e realizzando un insediamento secondo criteri e misure atte a favorire il risparmio idrico, verificando i parametri di legge sull'invarianza idraulica e idrologica.

Si dichiara che le acque meteoriche derivanti dalla raccolta delle superfici di copertura e dalle aree impermeabili verranno convogliate nei pozzi perdenti e in un'eventuale vasca di laminazione, in base alle risultanze della relazione di invarianza idraulica e idrologica. Per le aree drenanti, vista la buona permeabilità del terreno, l'acqua verrà smaltita nel sottosuolo. Viene dichiarato, inoltre, che nella zona di intervento non sono presenti punti di captazione di acque sotterranee a uso idropotabile tali da apporre un vincolo per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo o in suolo.

Le acque nere di tipo domestico verranno raccolte nella nuova rete fognaria interrata, convogliata direttamente in fognatura (secondo quanto prescritto dal gestore di rete Alfa S.r.l.) e tramite condotto sulla stradina interna di accesso poi recapitato in via Prampolini.

² Rif. parere ATO con prot. di partenza n. 5323/2024 del 11.11.2024 che ha preso atto anche del parere del gestore del SII Alfa S.r.l., rif. prot. ATO n. 5321/2024 del 11/11/2024.

Non viene quantificato il carico aggiuntivo in termini di AE derivante dall'attuazione dell'intervento, tuttavia, ferma restando la necessità di quantificare i carichi insediabili in termini di AE inviati a depurazione, vista la capacità residua dell'impianto di Caronno Pertusella, non si segnalano comunque particolari criticità per l'impianto di depurazione. Si riporta, in estratto, il parere del Gestore Alfa S.r.l. che comunica quanto segue:

"la società scrivente ha in gestione per il Comune di Saronno il servizio di acquedotto, fognatura e relativa depurazione.

In questa fase preliminare del procedimento di VAS, a cui seguiranno i successivi atti amministrativi di approvazione del piano attuativo e del progetto per la realizzazione dell'intervento, lo scrivente ufficio non può esprimere uno specifico parere di competenza, ma solo segnalare che non si rilevano in questo momento ed in linea generale, elementi ostativi a riguardo. Tuttavia, è possibile fornire alcune indicazioni e suggerimenti di carattere generale, da tenere in considerazione nelle successive fasi procedurali.

È doveroso segnalare che, per quanto concerne il collegamento dei futuri immobili al servizio acquedotto per l'uso antincendio, è vietata l'aspirazione diretta dalla rete principale, con la condizione di posizionare a valle del misuratore un impianto di sollevamento adeguato alla richiesta. Tale condizione è imposta dall'art. 23.1 del regolamento del servizio idrico integrato in vigore e potrebbe essere necessaria in casi selezionati anche per l'uso civile. La pressione minima garantita è 15m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica). Si ricorda, inoltre, che per dare inizio alla pratica è necessario presentare la richiesta di nuovo allacciamento, a seguito di ottenimento del titolo abilitativo idoneo a dar corso ai lavori, inizialmente con tipologia d'uso cantiere.

La modulistica per la richiesta di eventuali allacciamenti dei singoli fabbricati alla rete idrica e alla pubblica fognatura è disponibile sul sito internet del gestore www.alfavarese.it.

In particolare, si ricorda che l'attuazione degli ambiti urbanistici comunque denominati (completamento, rigenerazione, trasformazione, etc.), in cui è prevista la realizzazione di estensione di reti fognarie bianche o nere in cessione da parte di privati, saranno assoggettati alla procedura prevista dagli articoli 54 comma 2 e 55 del Regolamento del SII.

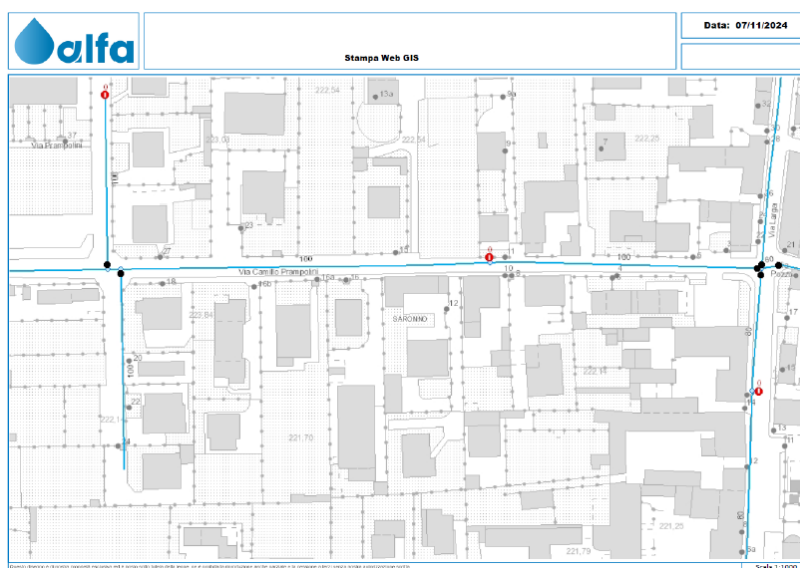
In allegato alla presente nota, si trasmette estratto dell'area d'interesse con l'indicazione della rete di acquedotto e fogna esistente, dalle quali si evince che l'area risulta vicino ad entrambi i servizi.

Le reti idriche e le condotte fognarie, indicate nelle planimetrie allegate, provengono da una digitalizzazione delle cartografie comunali ricevute al momento di passaggio della gestione del servizio alla scrivente Società; i tracciati identificano la struttura delle reti idriche e fognarie con l'esclusione degli allacciamenti, fornendo indicazioni da considerarsi meramente orientative. Si prescrive, pertanto, di verificare l'effettiva eventuale presenza di interferenze, anche sulla base delle planimetrie inviate, rammentando che, in ogni caso, qualsiasi nuova realizzazione deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 1 metro dall'estradosso delle tubazioni della rete pubblica.

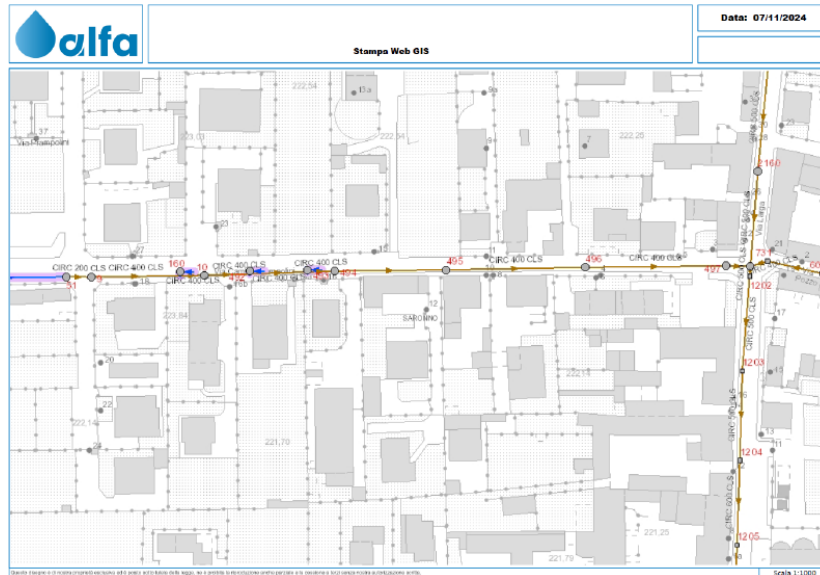
Si rimane a disposizione per eseguire i tracciamenti sul posto eventualmente necessari, per l'esecuzione dei quali dovrà essere inviata opportuna richiesta a info@alfavarese.it.

Qualora a seguito dei suddetti accertamenti si rendesse necessario lo spostamento delle reti di acquedotto e/o fognatura allo scopo di risolvere l'interferenza, si dovrà richiedere ad ALFA uno specifico preventivo per la valutazione di dettaglio delle condizioni tecniche ed economiche dell'intervento.

Valutazioni più dettagliate sulle necessità peculiari dell'ambito saranno pertanto eseguite dopo aver effettuato un sopralluogo ed i rilievi necessari in sede di formulazione del preventivo di spesa, nel caso si dovesse presentare la necessità di futuro collegamento ai servizi in gestione ad ALFA."



Estratto rete acquedotto da parere del gestore Alfa S.r.l.



Estratto rete fognaria da parere del gestore Alfa S.r.l.

Per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, è necessario rispettare i contenuti del R.R. del 3.11.2017 n. 7 e s.m.i. A tal fine si sottolinea che, ai sensi dell'art. 57 comma 7 del regolamento del SII: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato”*.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del Regolamento Regionale del 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017. Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *“Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato.”* Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n. 7/2017 aggiornato con R.R. n. 8/2019.

5. NOTE

In relazione al procedimento in corso, si segnala che il Piano Attuativo, non introducendo modifiche al PGT, non è soggetto a valutazione di compatibilità con il PTCP e di coerenza con il PTR.

6. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti gli esiti dell'istruttoria si ritiene che il Piano Attuativo, conforme al PGT vigente, non debba essere assoggettato a VAS.

Varese, 25.11.2024

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Melissa Montalbetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.